



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con atto CC n. 60 del 29/06/2021. Modificato con delibera CC n. _ del 29/12/2022

INDICE

ART.		PAG.
1	<i>Oggetto del regolamento</i>	3
2	<i>Presupposto</i>	3
3	<i>Obbligo dichiarativo</i>	4
4	<i>Determinazione della base imponibile</i>	7
5	<i>Obbligazione tributaria</i>	8
6	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio</i>	8
7	<i>Costi del servizio di gestione dei rifiuti e tariffe</i>	9
8	<i>Versamenti</i>	10
9	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	11
10	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	12
11	<i>Zone non servite</i>	13
12	<i>Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche</i>	13
13	<i>Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche</i>	15
14	<i>Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico</i>	15
15	<i>Presentazione di richieste scritte di informazioni e di richieste di rettifica degli importi addebitati</i>	16
16	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	17
17	<i>Rimborsi e compensazione</i>	17
18	<i>Importi minimi</i>	18
19	<i>Funzionario Responsabile</i>	18
20	<i>Accertamenti</i>	18
21	<i>Sanzioni ed interessi</i>	19
22	<i>Accertamento con adesione</i>	20
23	<i>Dilazioni di pagamento</i>	21
24	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	22
25	<i>Trattamento dati personali</i>	22

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina in maniera organica, dell'applicazione della tassa sui rifiuti, di seguito indicata con l'acronimo TARI, in attuazione dei commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 147/2013. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. I rifiuti urbani rientranti nel perimetro del servizio pubblico sono quelli individuati e classificati dal D.Lgs. 152/2006, facendo particolare riferimento alla definizione fornita dal suo art. 183, comma 1, lett. b-ter e dall'allegato L-quater.

Art. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.
4. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte per le quali si presume l'inidoneità alla produzione di rifiuti:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati. L'utente deve produrre apposita comunicazione che permetta la verifica dei requisiti prescritti;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. L'utente deve produrre apposita comunicazione che permetta la verifica dei requisiti prescritti.
- superfici coperte di altezza inferiore a 160 centimetri.
- aree impraticabili o intercluse da recinzione che impedisca di regola la presenza umana;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie non utilizzate per l'esercizio dell'attività neanche per lo stoccaggio temporaneo di materie prime o merci. Si considerano utilizzate ai fini dell'attività le aree destinate al parcheggio dei clienti, fornitori e dipendenti;

Art. 3

OBBLIGO DICHIARATIVO

1. Sono soggetti passivi del tributo tutti gli occupanti o detentori a qualsiasi titolo dei locali individuati dal precedente articolo 2. Nel caso di occupazioni/detenzioni congiunte i soggetti passivi sono obbligati in solido per l'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Il verificarsi del presupposto impositivo per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione entro 90 giorni a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella

richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione la violazione s'intende commessa per ogni anno solare in cui permane il presupposto impositivo.
6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o disponibile presso gli sportelli fisici.
8. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
9. La variazione del numero dei componenti il nucleo familiare dei residenti non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
10. La dichiarazione di cessazione del presupposto impositivo deve essere

presentata utilizzando i modelli appositamente predisposti, entro 90 giorni. La presentazione della dichiarazione di cessazione dà diritto allo sgravio ed eventualmente al rimborso della tassa a decorrere dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Al fine di ridurre gli adempimenti formali chiesti alle attività produttive, i dati forniti nell'ambito dei procedimenti SUAP assumono efficacia anche tributaria, assolvendo in tal modo l'onere dichiarativo. Il Funzionario Responsabile della TARI provvederà a chiedere l'integrazione dei dati necessari ai fini della corretta applicazione del tributo.
12. Il Funzionario Responsabile della TARI, in esito all'attività di verifica e accertamento effettua iscrizioni d'ufficio, con successiva comunicazione al contribuente.

Art. 4

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tia, Tares o Tarsu.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 5

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 3 del presente regolamento. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

Art. 6

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che scelgono di conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, non dovranno corrispondere la quota variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico è vincolante per due anni.
3. Le utenze non domestiche che scelgono di conferire al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente. In mancanza della documentazione o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, l'Ufficio tributi provvederà al recupero della quota variabile non corrisposta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella

comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati i dati del soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti e in allegato idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per almeno due anni.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, in data successiva al 30 giugno, la scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico, valida a partire dall'esercizio successivo, deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali e comunque entro il 31 dicembre, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
6. La mancata comunicazione della scelta, da parte delle singole utenze non domestiche, non pregiudica diverse valutazioni future ed è intesa come opzione per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.

Art. 7

COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
2. A norma dell'art. 33bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248 convertito in L. 31/2008, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario (PEF) approvato, includendo le voci di costo, secondo le tempistiche e modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Le tariffe definite ai sensi del comma 1, sono approvate con delibera di Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione oppure, nel caso di norma specifica per la TARI, entro la data da essa stabilita.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 8

VERSAMENTI

1. La TARI è versata al Comune utilizzando gli strumenti di pagamento indicati dalla normativa vigente nel tempo, in 4 rate per anno d'imposta entro l'ultimo giorno feriale disponibile dei mesi di MAGGIO – AGOSTO – OTTOBRE – DICEMBRE.
2. Le prime tre rate sono di acconto e di identico importo, pari ad un quarto della somma dovuta a titolo di TARI l'anno precedente, arrotondata per difetto, senza indicazione di cifre decimali. I contribuenti possono versare in un'unica soluzione le rate di acconto entro l'ultimo giorno feriale disponibile di Luglio.
3. La rata di dicembre è versata a conguaglio quale differenza tra l'importo versato in acconto e quello dovuto in base alla tariffa approvata nell'anno.
4. La delibera di Consiglio Comunale con la quale sono approvate le tariffe annuali, in situazioni contingenti, adeguatamente motivate, può stabilire un diverso numero di rate e relative scadenze. Anche in questa ipotesi deve essere rispettato il criterio fissato dalla normativa statale che definisce in acconto i versamenti eseguiti prima del 1° dicembre, calcolati quindi in base alla tassa dovuta l'anno precedente, e a saldo quelli successivi, calcolati in base alle tariffe approvate nell'anno.
5. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa invia ai contribuenti, entro le scadenze delle rate di acconto e saldo di cui ai commi precedenti, i prospetti esplicativi della tariffa applicata e della corrispondente tassa dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando i moduli di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) e/o le informazioni sugli eventuali altri metodi di pagamento previsti dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 (bollettino, bonifico su cc di Tesoreria, sistema PagoPA). Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente la modalità di pagamento gratuita mediante l'utilizzo del modello F24.
6. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

7. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 1:
- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente.
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
8. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima di 100 euro e la rateizzazione deve essere in ogni caso conclusa entro l'anno solare di riferimento.
9. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento previsto dal precedente comma 1 o riportato nel documento di riscossione.

Art. 9

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta nei locali o aree scoperte, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie (CCIAA, iscrizioni per l'apertura della partita IVA, albi e registri pubblici). Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con simile produzione potenziale di rifiuti.

4. Nel caso in cui all'interno di un'abitazione fosse svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie ad essa destinata deve essere applicata la tariffa prevista per la specifica attività, con un minimo di 10 metri quadrati.

Art. 10

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno solare.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti dimoranti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 3. Le variazioni del numero dei componenti verificatesi entro il 30 giugno saranno conteggiate dal 1° luglio, quelle successive saranno considerate a partire dal 1° gennaio successivo.
4. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di attivazione delle stesse.
5. Nel caso di cessazioni il numero dei componenti è quello risultante alla data di rilascio dell'unità immobiliare.
6. Alle abitazioni non locate o a disposizione di non residenti e quelle a disposizione di residenti è associato un:
 - nucleo di due persone se di superficie inferiore a 40 metri quadrati;
 - nucleo di tre persone per superficie tra 41 e 80 metri quadrati;
 - nucleo di quattro persone per superficie superiore a 80 metri quadrati.
7. Nel caso in cui un soggetto non residente posseda esclusivamente un'unità immobiliare, non classificata nella categoria catastale A e non riconducibile ad un'utenza non domestica, ai fini del calcolo della tariffa si applica il comma precedente. Per i soggetti residenti, nella medesima ipotesi, la superficie sarà invece sommata a quella dell'abitazione del nucleo familiare di riferimento.

Art. 11

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura pari al 60%.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 12

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche è concessa una riduzione del 40% sulla parte fissa e variabile della tariffa per stagionalità riconosciuta con almeno cinque mesi continuativi di chiusura. L'agevolazione deve essere richiesta e documentata con un'apposita dichiarazione annuale, da presentare prima dell'inizio del periodo di chiusura, riportante la data di inizio e quella della riapertura. La dichiarazione non è necessaria nel caso in cui i periodi di chiusura siano comunicati, sempre anteriormente al loro inizio, nell'ambito di procedimenti SUAP. La chiusura per stagionalità è riconosciuta anche se l'attività è riattivata nel periodo dal 21 dicembre al 7 gennaio e nella settimana dal lunedì precedente al martedì successivo la Pasqua, sempreché la somma dei periodi di chiusura escluse le festività indicate, raggiunga almeno 5 mesi senza ulteriori interruzioni. L'obbligo dichiarativo sussiste per ogni singolo periodo di chiusura, tranne nel caso in cui siano tutti individuati, con le date di inizio e riapertura, con un'unica dichiarazione annuale da presentare almeno il giorno prima del primo periodo di chiusura.
2. La mancata presentazione della dichiarazione, prevista dal precedente comma 1, non consente il riconoscimento dell'agevolazione. Il mancato rispetto del periodo di

chiusura comunicato, anche con riferimento ad una sola giornata, comporta la perdita dell'agevolazione concessa e il conseguente recupero della relativa quota TARI.

3. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo o allo smaltimento come rifiuti speciali nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata da un'impresa a ciò abilitata, corroborata anche dalla presentazione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo o allo smaltimento come rifiuti speciali e la produzione potenziale massima prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l'attività, espressa dal coefficiente Kd.
4. Per rifiuti avviati al riciclo s'intende la loro destinazione al «riciclaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
5. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione del 25% della superficie su cui è svolta l'attività.
6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare ogni anno, entro il 31 gennaio, la documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. La mancata presentazione della documentazione non consente il riconoscimento dell'agevolazione e darà luogo al recupero della TARI dovuta.
7. La tariffa relativa alle aree di campeggio sarà applicata sul 50% della superficie complessiva in considerazione dell'ampiezza delle aree che per legge sono a disposizione degli utenti.

8. La tariffa sarà applicata con una riduzione del 50% per le scuole e gli istituti di istruzione.
9. La tariffa per le utenze non domestiche relativa ai banchi di vendita e/o somministrazione all'aperto e alle occupazioni di suolo pubblico, sia componente fissa che variabile, è ridotta a 1/3;
10. La tariffa, relativa alle aree scoperte ad uso fieristico, sarà applicata nella misura del 50% in considerazione della ridotta utilizzazione delle aree adibite a manifestazioni di carattere sporadico;
11. Nel caso di eventi imprevedibili, indipendenti dalle scelte del contribuente, che determinano una sensibile e oggettiva riduzione del fatturato e di conseguenza delle quantità di rifiuti prodotti, il Consiglio Comunale, entro i limiti della capacità e del prioritario rispetto degli equilibri di bilancio, può stabilire una specifica agevolazione in favore delle categorie interessate, mediante abbuono di parte della tassa dovuta. La delibera che fissa i criteri per l'attribuzione dell'abbuono stabilisce anche la procedura per la sua applicazione.

Art. 13

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa ai nuclei familiari residenti sarà ridotta del 15% per le utenze da due e più componenti del nucleo familiare per abitazioni fino a 65 metri quadrati e del 15% per i nuclei familiari con 5 componenti e oltre per abitazioni da 66 a 80 metri quadrati;
2. Con la delibera di approvazione delle tariffe può essere stabilita un'agevolazione, nella misura massima del 15% della quota variabile, per le utenze domestiche dei nuovi residenti nel centro abitato di Campiglia Marittima, delimitato dagli appositi segnali stradali posti in Via di Venturina e in Via di San Vincenzo.

Art. 14

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune per le utenze domestiche, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, accorda ai soggetti, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, attestato da certificato ISEE in corso di validità, riduzioni sul pagamento della tariffa fino all'esenzione totale. La riduzione è applicata per la sola abitazione principale e relative pertinenze.

2. L'agevolazione sarà accordata nella misura determinata nell'atto di approvazione delle tariffe e raccordata, ai sensi del successivo articolo 15 con il bonus sociale definito da ARERA ai sensi del 2° comma dell'articolo 157-bis del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019. Nel caso di coabitazioni di soggetti appartenenti a diversi nuclei familiari, ai fini della verifica del limite stabilito nell'atto di approvazione delle tariffe, si procede alla somma degli ISEE di tutti i coabitanti. La somma degli ISEE non si applica nel caso di coabitazione di un/a lavoratore/trice alle dipendenze della famiglia, addetto/a alla cura di anziani, malati o persone diversamente abili.
3. Nel caso di eventi imprevedibili che determinano un sensibile e oggettivo aggravamento delle condizioni socio-economiche della popolazione residente, il Consiglio Comunale, entro i limiti della capacità e del prioritario rispetto degli equilibri di bilancio, può stabilire una specifica agevolazione in favore delle utenze domestiche, mediante abbuono di parte della tassa dovuta. La delibera che fissa i criteri per l'attribuzione dell'abbuono stabilisce anche la procedura per la sua applicazione.

Art. 15

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale o disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
- la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 16

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 17

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il credito spettante può essere compensato con un debito d'imposta di un qualsiasi tributo mediante apposita istanza da parte del contribuente.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale vigente alla data dell'istanza, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento nell'anno qualora l'importo complessivo dovuto sia inferiore a € 12,00. In questo caso il contribuente potrà aggiungere la TARI non pagata a quella dovuta negli anni successivi e versarla quando raggiungerà almeno il predetto limite.
2. In ottemperanza al comma 10 dell'art. 3 D.L. 16/2012 non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per tassa, interessi e sanzioni sia inferiore a € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ai limiti di cui al comma 1.

Art. 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della L. 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 20

ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione del contribuente e le attività di controllo per la corretta applicazione della TARI. A tal fine si avvale degli istituti disciplinati dai commi 692, 693, 694 e 695 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e in particolare per eseguire gli accessi ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo si avvale oltre che del Funzionario Responsabile anche:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Comune può stipulare delle convenzioni. Per accedere agli immobili il

personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire un documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dai controlli condotti sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia verificata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, emesso ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. 160/2019, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento segue le stesse regole della riscossione ordinaria.
5. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 21

SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 695,696, 697 e 698 della L.147/2013, fermo restando la disciplina dettata dall'art. 7 D.Lgs 472/1997, il Comune seguirà i seguenti criteri:

- a) Per la prima violazione contestata al contribuente nell'ultimo triennio, oppure in ogni caso di denuncia spontanea del contribuente, si applicherà la sanzione nella misura percentuale minima, fermo restando l'importo minimo stabilito dalla norma;
- b) Per violazioni successive alla prima nell'ultimo triennio, la sanzione sarà applicata nella misura massima;
- c) Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, come nei casi di omessa e infedele dichiarazione per i quali la violazione s'intende commessa per ogni anno solare in cui permane il presupposto impositivo, si applica la sanzione minima aumentata dalla metà al triplo in base alla successiva graduazione:
- aumentata del 50% nel caso la violazione riguardi 2 anni;
 - aumentata del 100% nel caso la violazione riguardi 3 anni;
 - aumentata del 150% nel caso la violazione riguardi 4 anni;
 - aumentata del 200% nel caso la violazione riguardi 5 anni
 - aumentata del 300% nel caso la violazione riguardi oltre 5 anni
2. Al contribuente che presenta una denuncia spontanea di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, sarà comminata la sanzione minima aumenta del 50% nel caso la violazione riguardi 2 anni e del 100% in tutti gli altri casi.
3. Le sanzioni nel caso di omessa o infedele dichiarazione, oppure nelle ipotesi contemplate nel successivo art. 21, qualora non si utilizzi l'istituto ivi disciplinato, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi o con la richiesta e concessione di un piano di rateazione. Nel caso di decadenza della rateazione il contribuente perderà anche il beneficio della riduzione delle sanzioni.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dalla data di esigibilità.

Art. 22

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal D.Lgs 218/1997, esclusivamente, per la definizione:

- delle superfici imponibili;
- della categoria di appartenenza;
- del riconoscimento di agevolazioni e/o riduzioni.

Art. 23

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. La rateizzazione dei pagamenti può essere richiesta dai contribuenti cui sia stato notificato un atto di accertamento o un'ingiunzione di pagamento oppure un avviso di mora dall'ufficio dell'Ente che cura la riscossione dei tributi o dal soggetto cui fosse stata affidata la riscossione coattiva, di importo pari o superiore a Euro 500,00, elevati a Euro 1.000,00 per le persone giuridiche e per i titolari di partita IVA, singolarmente o per più atti. Non è mai possibile concedere la dilazione delle rate relative all'anno in corso. Nel caso in cui l'avviso di mora riguardi gli importi relativi all'anno precedente il numero di rate non potrà mai essere superiore a 4.
2. L'istanza di accesso al beneficio, da presentare prima della scadenza del termine di pagamento, deve contenere:
 - il numero dell'atto o degli atti di riscossione notificati, la data di emissione e di notifica;
 - l'importo della rata mensile proposto tenendo conto che non può essere inferiore a Euro 60,00 oltre interessi legali e la dilazione non può superare i 50 mesi;
3. Per i debiti d'importo superiore a € 20.000,00 i contribuenti che versino in una situazione di temporanea e obbiettiva difficoltà economica, possono ottenere una dilazione fino a 72 rate. In questo caso l'istanza deve anche giustificare la situazione contingente del contribuente.
4. Il Dirigente concederà la rateizzazione, dopo apposita istruttoria condotta dal Funzionario responsabile del tributo, con un provvedimento espresso, avendo cura di chiedere una fideiussione bancaria o assicurativa nel caso in cui fossero stati emessi atti di riscossione non pagati anche negli anni precedenti. La garanzia fideiussoria deve essere prestata in favore del Comune di Campiglia Marittima, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente. Il provvedimento notificato al debitore deve riportare il prospetto di ammortamento della dilazione, con indicazione delle rate e degli interessi, calcolati al

saggio legale vigente al momento della concessione.

5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi il debitore decade dal beneficio, con obbligo di provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Decorso inutilmente tale termine, il Funzionario responsabile del tributo attiverà la garanzia fideiussoria laddove prestata. Il debitore potrà riattivare la rateazione con un'apposita istanza a condizione che versi tutte le rate scadute fino a quella data e presti apposita garanzia fideiussoria avente le caratteristiche indicate al comma precedente.
6. Il debitore che non rispetta il piano di rateizzazione non potrà accedere a tale beneficio nei 5 anni successivi e comunque finché non avrà pagato tutti i debiti dilazionati anche oltre tale termine. Il Funzionario responsabile del tributo in tale ipotesi subordinerà in ogni caso la concessione della dilazione alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa avente le caratteristiche indicate al comma 4.
7. Nel caso in cui il debitore si trovi in una situazione di temporanea difficoltà economica, certificata dal possesso di un reddito ISEE inferiore o pari a € 12.000,00, producendo l'istanza prevista dal comma 2, potrà accedere al beneficio della rateizzazione impegnandosi a versare una rata minima di 30 euro oltre interessi e ottenerlo anche per debiti inferiori ai 500 euro.

Articolo 24

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme riportati nei precedenti articoli si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 al solo fine del corretto adempimento tributario dei contribuenti.